



## CODICE CIVILE

# Art. 206 c.c.

## Azioni concesse ai creditori del marito

*Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.*

Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Atto          | Codice civile                               |
| Estremi       | Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262         |
| Libro         | Primo — Delle persone e della famiglia      |
| Titolo        | VI — Del matrimonio                         |
| Capo          | VI — Del regime patrimoniale della famiglia |
| Sezione       | III — Della comunione legale                |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942        |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-206-azioni-concesse-ai-creditori-del-marito>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it